

CAPITOLATO D'ONERI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO
LAMPADE VOTIVE CIMITERO

ART. 1: Oggetto d'appalto

– Il Comune di Misinto, in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, concede in esclusiva alla Ditta _____ con sede in _____ l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico per lampade votive del Cimitero di Misinto, ammontanti a n° 1.040 circa. La concessione si estende automaticamente in favore della società concessionaria anche per futuri ampliamenti che saranno eventualmente attuati nel Cimitero Stesso.

ART. 2: Durata dell'appalto

- La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a far data dal 01.02.2006 al 31 gennaio 2016.

ART. 3: Manutenzione ed esercizio

– La ditta concessionaria provvederà a proprie cure e spese alla installazione ed accensione delle lampade votive nonché alla relativa gestione e manutenzione a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi punto del Cimitero dietro pagamento del relativo canone secondo le seguenti tariffe fisse ed invariabili:

A) Diritti di allaccio: €. **5,00** oltre ad Iva per ciascuna lampada installata;

B) Canone annuale: €. **11,00** oltre ad Iva e spese accessorie;

Il canone indicato nell'art. 3 b) sarà ridotto della metà qualora l'allacciamento venga effettuato nel secondo semestre dell'anno.

ART. 4: Versamenti al Comune

- La ditta concessionaria si impegna a versare annualmente al Comune in una unica rata annuale scadente il 30 novembre di ogni anno una somma pari alla percentuale del 20% da calcolare sul canone annuale, attualmente pari a € 11.440,00 (n° 1040 x € 11,00).

Unitamente al suddetto versamento il concessionario dovrà presentare al Comune un elenco relativo sia alle utenze realizzate nell'anno a cui si riferisce il versamento sia a quelle degli anni precedenti ed ancora accese.

Art. 5: Fornitura lampade

– Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario che ne provvederà anche alla sostituzione via via che queste si bruceranno o comunque si consumeranno.

ART. 6: Danni ed Infortuni

– La ditta concessionaria è tenuta a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La società è tenuta a stipulare apposita assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile.

ART. 7: Controversie tra Concessionario e utenti

– Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e gli utenti verrà deferita al giudizio del Sindaco.

ART. 8: Controversia con il Comune

- Qualsiasi questione che dovesse sorgere tra la società e l'Amministrazione Comunale in ordine alla esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale di cui trattasi verrà deferita al Collegio Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale di Monza. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunceranno espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria: Le spese di giudizio dovranno essere anticipate dalla parte che avanza la richiesta di arbitrato. La discussione del Collegio si estenderà anche a tali spese. Per l'arbitrato valgono, (per quanto non previsto nel presente articolo) le norme del C.p.c.

ART. 9: Penalità

- Le violazioni da parte del concessionario alle disposizioni del presente capitolato verranno contestate allo stesso dagli agenti comunali e comporteranno le seguenti sanzioni:

1) Per ogni utente che non venga allacciato entro trenta giorni dalla richiesta sebbene in regola con i pagamenti, si applicherà una penale pari al doppio di quanto dovuto come diritti di allaccio (vedi art. 3);

2) Per ogni lampada spenta e non riattivata entro 15 giorni senza giustificato motivo, si applicherà una sanzione pari a €. 0,5 al giorno. Le inadempienze più gravi potranno portare alla risoluzione del contratto.

ART. 10: Risoluzione contrattuale

- La risoluzione del contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la ditta, per gravi inadempienze di quest'ultima, non necessita di particolari formalità, essendo sufficiente il preavviso di un mese, notificato tramite raccomandata A.R.

ART. 11: Cessione di contratto

- L'eventuale cessione a terzi da parte del concessionario della gestione dell'impianto, dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12: Spese a carico del concessionario

- Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a carico della ditta.-